

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 23 febbraio 2001, n. 73.

*Nel contenzioso elettorale il ricorso può essere presentato da ogni elettore del comune e da chiunque vi abbia interesse. La decisione dell'organo giudicante ha effetto erga omnes.*

*Omissis.*

Nella specie, infatti, si verte in tema di contenzioso elettorale, nel cui ambito il processo può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore del Comune e da chiunque altro vi abbia diretto interesse (art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), con una legittimazione diffusa e fungibile (tanto che l'appello è stato ritenuto proponibile anche da un cittadino elettore il quale non sia stato parte nel giudizio di primo grado: arg. ex art. 82/2, primo comma, T.U. n. 570 del 1960, aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147; cfr. Cass., 15 settembre 1977, n. 3990), accordata dall'ordinamento in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al retto funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali, e che trova la sua ragion d'essere nell'opportunità di utilizzare l'iniziativa di qualsiasi cittadino elettore, diretta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo.

Ma ciò comporta necessariamente che il giudicato formatosi in tale giudizio acquisti autorità ed efficacia *erga omnes*, non essendo compatibile con la natura popolare dell'azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità che gli effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio e non operino anche nei confronti di tutti gli altri legittimati e dell'organo collegiale cui il giudizio stesso si riferisce (così Cass., 12 febbraio 1990, n. 1009, in motivazione). Questa Corte, peraltro, già in precedenza aveva posto in luce che nella controversia promossa da un elettore per contestare i risultati di elezioni amministrative, qualora le Sezioni unite, in sede di regolamento preventivo, abbiano statuito sulla giurisdizione, deve escludersi che la relativa questione possa essere rimessa in discussione su ricorso per regolamento promosso da altro elettore successivamente intervenuto in causa, in quanto nel contenzioso elettorale, che investe problemi di *status*, il giudicato spiega necessariamente autorità *erga omnes*, quindi anche nei confronti dei legittimati all'azione popolare rimasti estranei al processo prima della formazione del giudicato stesso (Cass., sez. un., 28 gennaio 1988, n. 758; 21 aprile 1982, n. 2464).

*Omissis.*